



COMUNE DI GABICCE MARE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

V Settore – Polizia Municipale e Servizio Notifiche

Corpo Unico di Polizia Locale – Gabicce Mare e Gradara

(tel. 0541/954507, cell 3204309527, fax 0541/838616)

(e-mail: comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it, vigiliurbani@comune.gradara.pu.it)



Prot. 4833

OGGETTO: Risposte a richiesta di chiarimenti formulati da operatore economico e registrati al Prot. pec della Stazione Appaltante nr. 8156 del 04.03.2019 e al Prot. pec del Comune di Gabicce Mare nr. 4238 del 01.03.2019 relativi all'APPALTO di CONCESSIONE del SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GABICCE MARE E DI GRADARA (PU). CIG 7793930A7E

ELENCO DEI QUESITI FORMULATI DA OPERATORE ECONOMICO

Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si pone alla cortese attenzione dell'Amministrazione in indirizzo, la risoluzione dei quesiti di seguito riportati.

1. Oggetto della concessione, Art. 5.1 del Disciplinare di gara - Preliminarmente, si chiede di poter fugare ogni equivoco circa l'eventualità che il Concessionario sia tenuto ad eseguire gli interventi individuati dall'art. 1 del Capitolato Speciale di seguito evidenziati,

- lett. d) *“Interventi rilevanti”*: l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione-prestazione principale;
- lett. e) di *“Riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, ecc.,*

anche nelle ipotesi in cui non sia possibile individuare il responsabile civile del sinistro. Tale infatti, parrebbe essere la portata dell'inciso di cui all'art. 1 del Capitolato d'Oneri, comma n. 7, in combinato disposto con l'art. 5.1. del Disciplinare di gara.

Sul punto sia permesso precisare che le prestazioni sopra descritte, come del resto testimoniato dalla prassi consolidatasi presso le oltre 1.000 Amministrazioni italiane che usufruiscono dei nostri servizi, vengono svolte da Sicurezza e Ambiente S.p.A. (e da ogni altro operatore del settore) solo nei casi in cui sussistono i dati – quali la targa e la compagnia assicurativa per la r.c.a. – necessari all'individuazione dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale, e solo quando sia perciò possibile recuperare i costi dell'intervento. Ciò in quanto sarebbe eccessivamente oneroso per qualunque operatore affidatario eseguire tali prestazioni a prescindere dalla individuazione soggettiva della responsabilità civile. In tal caso infatti, l'operatore economico, non potendo conoscere in anticipo la natura né l'entità degli interventi per i quali potrebbe essere chiamato ad intervenire, resterebbe inevitabilmente esposto alla grave aleatorietà patrimoniale del servizio.

In relazione alle attività di ripristino delle infrastrutture, si pensi a titolo esemplificativo a lavori estremamente onerosi quali ad esempio quelli conseguenti ad un ponte lesionato a seguito del

passaggio di un camion pirata o ad uno sversamento accidentale di materiale corrosivo, a seguito del quale si renda necessario provvedere alla riasfaltatura di un tratto di strada. La previsione in questione trasformerebbe il servizio di ripristino post incidente in una attività di manutenzione ordinaria, che come tale andrebbe remunerata direttamente dall'Amministrazione, pena l'assoluta anti-economicità dell'affidamento.

In relazione alle attività concernenti l'esecuzione di Interventi rilevanti, sempre a titolo esemplificativo si pensi all'ipotesi di gravi sversamenti di sostanze classificate come "tossiche, nocive, irritanti, viscosi, infiammabili, esplosive", o che comunque comportano problemi dalla risoluzione complessa.

Per quanto sopra, si chiede di voler cortesemente chiarire la disposizione in commento e in tal senso precisare sin d'ora che gli interventi di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 1 del Capitolato Speciale, sono esclusi dal novero delle prestazioni da eseguirsi anche in assenza dei dati riferibili al responsabile civile.

2. Costi della sicurezza, Art. 6.2. del Disciplinare di gara – Sul punto si chiede di poter chiarire le due perplessità di seguito rappresentate.

a) Se il valore di gara cui fare riferimento per la stima dei costi è quello triennale di Euro 30.000,00 o quello comprensivo della eventuale facoltà di proroga, pari ad Euro 60.000,00;

b) Se nella stima dei costi debbano essere ricompresi, effettivamente, solo quelli che **omissis**..... sostiene con riferimento al proprio personale dipendente, ovvero anche i costi sostenuti dall'azienda per la remunerazione delle singole strutture operative collocate sul territorio, le quali, tecnicamente non rientrano nel concetto di manodopera solitamente presa in esame per questo tipo di stima. Ciò in quanto, tali strutture operative, nel rispetto dell'impianto organizzativo acclarato da conforme giurisprudenza come originale, legittimo e non configurante subappalto, (*sent. n. 01146/2012 TAR Puglia-Lecce sezione III, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 878/2015; Ordinanza n.00040/2012 TAR Abruzzo-Pescara, confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 02167/2012; sent. n. 00909/2012 TAR Sardegna Sezione I, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 936/2015; sent. 00324/2012 Tar Piemonte, Sezione I) e dall'ANAC (ex AVCP) con la deliberazione AG 25/2012), vengono retribuite con un compenso erogato a chiamata e pertanto, sotto il profilo del conto economico a bilancio, sono classificati come fornitori di prestazioni professionali.*

Il costo della manodopera strettamente inteso attiene cioè unicamente ai costi sostenuti per i lavoratori subordinati della società impiegati presso la Struttura **omissis** Il quesito è funzionale a scongiurare qualsivoglia equivoco in sede di gara, poiché si ritiene che nei costi sostenuti da **omissis**debbano essere rappresentati esclusivamente i costi concernenti il proprio personale dipendente, ma si attende per l'appunto, cortese conferma o chiarimento.

3. Condizioni di partecipazione - Art. 8 del Disciplinare di gara, pag. 25 - Il quesito verte sulla disposizione relativa all'iscrizione - pena l'esclusione - nella White List istituita presso la competente Prefettura. Precisamente, si chiede di voler escludere tale condizione dal novero dei requisiti di partecipazione. Si allega in tal senso (cfr. all. 1), la nota Prot. n. **omissis nr. _____ del _____** a firma della Prefettura di **omissis _____** (territorialmente competente per l'impresa) con cui l'autorità, dopo aver esaminato l'istanza di iscrizione presentata dalla società, ne ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto l'attività esercitata dell'impresa (coincidente con quella posta in concessione) non rientra tra le attività catalogate in via tassativa dalla normativa in materia, la quale inoltre non è suscettibile di estensioni in via interpretativa.

4. Subappalto - Art. 10.4 del Disciplinare di gara - Al riguardo, ferma l'esenzione per gli operatori economici qualificati come microimpresa e/o piccola e media impresa, si chiede di poter confermare che in sede di gara, ad ogni buon conto, non è necessario indicare i subappaltatori e/o la terna dei subappaltatori, atteso che ai sensi dell'art. 174, in combinato disposto con l'art. 105 del Codice Contratti, tale disposizione non si applica per gli affidamenti sotto soglia, quale quello in essere.

5. Modalità di redazione dell'Offerta Tecnica - Art. 12. 1 del Disciplinare - Sul punto, con particolare riferimento ai requisiti di redazione dell'Offerta Tecnica, si chiede di poter confermare che la relazione *de qua* dovrà rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 12.1 del Disciplinare di Gara e non a quelli diversamente previsti dall'art. 15 del suindicato Disciplinare, pagina 65.

6. Criteri di aggiudicazione - Divergenze tra art. 12 del Disciplinare di gara e Allegato A, Criterio C) - In merito e, con espresso riferimento al Criterio di valutazione lettera C), sia permesso segnalare la lieve, ma attuale divergenza tra quanto disposto dall'art. 12 del Disciplinare di gara e quanto riportato nel documento Allegato A al Capitolato. Più precisamente,

- in relazione al sub criterio C1), si segnala la previsione di 12 punti in un caso e di 15 punti nell'altro;
- in relazione al sub criterio C2), si segnala la previsione di 8 punti in un caso e di 5 punti nell'altro.

Inoltre, in relazione al sub criterio C2), si segnala anche una diversa formulazione della rubrica concernente l'offerta in riduzione sui tempi di intervento. **Si chiede pertanto di poter confermare che i Criteri di valutazione di cui tener conto, sono esclusivamente quelli descritti dall'art. 12 del Disciplinare di gara e in tal senso, licenziare l'Allegato A dalla procedura.**

7. Responsabilità RCT per soccorso esterno - Art. 28 del Capitolato, comma 4 - In relazione alla disposizione in commento, si chiede di poter cortesemente confermare che la previsione in parola deriva in realtà da un mero refuso e/o errore materiale occorso nella redazione dei documenti di gara.

Ciò in quanto la disposizione non trova alcun congruo riscontro nel complesso delle prestazioni in concessione, né si riscontra il valore delle prestazioni oggetto di soccorso stradale (*l'attività in concessione è infatti la pulizia delle strade a seguito di incidenti*) a fronte del quale costituire detta polizza per un massimale pari a Euro 1.000.000,00. In assenza di tali specifiche è infatti impossibile ottenere l'emissione della polizza, che ad ogni buon conto è di norma inclusa nella polizza RC auto dei veicoli adibiti al soccorso stradale.

8. Documento di Gara Unico Europeo – Art. 14, punto 2 del Disciplinare di gara - Ai fini della corretta compilazione del DGUE in formato elettronico, si chiede di poter cortesemente integrare la documentazione di gara con la produzione del file ESPD in formato XML. Attualmente infatti, il file non è presente, se non in formato pdf, tra gli atti di gara consultabili al link <http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/visualizza/contenuto/cig7793930a7ebando-concessione-del-servizio-di-ripristino-delle-condizioni-sicurezza-stradale-e-rei/>

Per tutto quanto sopra, si resta in attesa di gentile riscontro e grati per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTE AI N. 8 QUESITI SOPRA INDICATI

Chiarimenti a quesito nr. 1

In riferimento al quesito si specifica che, come descritto al punto 7 lett. b) del capitolato gli “INTERVENTI SENZA INDIVIDUAZIONE DEL VEICOLO RESPONSABILE” lett b) del capitolato gli “interventi senza individuazione del veicolo responsabile” sono esclusivamente quelli definiti come interventi standard alla precedente lett a) eseguiti normalmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente ed essi consistono nel ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale compresa l’attività connessa di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti di cui alla lett c);

Pertanto si conclude che gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del capitolato speciale sono esclusi dalle prestazioni da eseguirsi anche in assenza dei dati riferibili al responsabile civile.

Chiarimenti a quesito nr. 2

Il valore della gara cui fare riferimento per la stima dei costi è quello triennale di €. 30.000,00.

Nella stima dei costi della sicurezza – art. 6.2 del Disciplinare - devono essere ricompresi quelli che l’operatore economico sostiene in riferimento al proprio personale dipendente.

Nella stima del costo della manodopera vanno indicati i costi concernenti il personale dipendente.

Chiarimenti a quesito nr. 3

Si esclude tra i requisiti di partecipazione, previsti al punto 8.1 “Requisiti di carattere generale”, pag. 25 del Disciplinare di gara, l’obbligo di iscrizione alla White List, pena l’esclusione dalla gara.

Chiarimenti al quesito n. 4

Si conferma che in sede di gara non sarà necessario, per gli operatori economici che non siano microimprese, piccole e medie imprese, indicare i subappaltatori e/o la terna dei subappaltatori considerato la inapplicabilità della disposizione trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016.

Chiarimenti al quesito n. 5

Si conferma che l’offerta tecnica qualitativa dovrà rispondere ai requisiti prescritti all’art. 12.1 Offerta Tecnica del Disciplinare di gara e non a quelli previsti all’art. 15 “Busta B – Offerta Tecnica”.

Chiarimenti al quesito n. 6

Si conferma che i Criteri di valutazione di cui tener conto, **sono esclusivamente** quelli descritti dall’art. 12 “Criteri di aggiudicazione” del Disciplinare.

Chiarimenti al quesito n. 7

Si conferma, in riferimento alla disposizione indicata all’art. 28, comma 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, che trattasi di un refuso e tale comma non deve essere considerato.

Chiarimenti al quesito n. 8

Ai fini della corretta compilazione del DGUE in formato elettronico la Stazione Appaltante ha pubblicato sul profilo di committente il file ESPD in formato XML, in data 04.03.2019.

Le precisazioni contenute nella presente nota saranno pubblicate sul profilo di committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino
<http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti>

Gabicce Mare, 09.03.2019

**Il Resp.le Unico del Procedimento di gara
Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale
dei Comuni di Gabicce Mare e Gradara**

(Dott. Luciano Loccioni)